

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. f

Abrogato

Art. 2 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Per i resti alimentari, la presente ordinanza si applica soltanto se essi:

- a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; oppure
- b. sono destinati all'alimentazione degli animali; oppure
- c. sono destinati all'utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrica di animali.

Art. 3 lett. f e g

Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano:

- f. *animali da reddito*: animali tenuti dall'uomo e di cui è ammessa l'utilizzazione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;
- g. *animali da compagnia*: animali, eccetto gli equidi, tenuti dall'uomo di cui non è ammessa l'utilizzazione per il consumo umano o che non sono destinati a tale scopo;

Art. 7 lett. f

Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

- f. derrate alimentari e alimenti per animali costituiti da sottoprodotti di origini animale o che contengono questi ultimi e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati al consumo umano o animale, ma non rappresentano un pericolo per la salute pubblica e animale;

Art. 10 cpv. 2 lett. h e art. 18

Abrogati

Art. 19 cpv. 2

² I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sottoprodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all'allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all'allegato 4 numeri 21–24.

Art. 24 cpv. 2

² Il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla protezione dell'ambiente, può autorizzare che i sottoprodotti di animali acquatici derivati dall'eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l'approdo, vengano eliminati nelle acque di provenienza.

Art. 25 cpv. 1 lett. e

¹ Possono essere sotterrati:

- e. animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

Art. 28 lett. a

In deroga all'articolo 27 gli animali possono essere alimentati con:

¹ RS 916.441.22

- a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte di cui all'allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova;

Art. 29 frase introduttiva nonché lett. b e b^{bis}

In deroga all'articolo 27 capoverso 3 i sottoprodotti della categoria 3 di animali acquatici possono entrare nella composizione di alimenti per suini o volatili, e la farina di pesce nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se:

- b. nel caso dei sottoprodotti di animali acquatici destinati a entrare nella composizione di alimenti per suini o volatili a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione agli animali), essi vengono raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
- b^{bis}. nel caso della farina di pesce destinata a entrare nella composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione agli animali), essa viene raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;

Art. 30 frase introduttiva nonché lett. a e a^{bis}

In deroga all'articolo 27 capoverso 3, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per suini, volatili e animali acquatici, se:

- a. non provengono da ruminanti;
- a^{bis}. provengono da macelli in cui non si macellano ruminanti o in cui la macellazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;

Art. 31 frase introduttiva nonché lett. a, a^{bis} e b

In deroga all'articolo 27 capoverso 3 i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 provenienti da macelli o da altre aziende del settore alimentare possono essere utilizzati per l'alimentazione di animali acquatici, se:

- a. non provengono da ruminanti;
- a^{bis}. provengono da stabilimenti in cui non viene ottenuto, immagazzinato o trasformato nessun materiale da ruminanti oppure in cui ognuna di queste attività è effettuata in un locale separato;
- b. i sottoprodotti sono commestibili e non rappresentano un pericolo per la salute pubblica o animale;

Art. 33 cpv. 1 lett. a numero 1 e cpv. 2

¹ I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere trasformati in alimenti per animali da compagnia:

- a. dopo una sterilizzazione a pressione secondo l'allegato 5, se:
 1. vengono trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per animali da compagnia o in cui non viene trasformata nessuna componente vietata per la corrispondente categoria di animali da reddito.

² Per gli alimenti trasformati per animali da compagnia valgono per il resto i requisiti di cui all'allegato 5 numero 37.

Art. 39 cpv. 3

³ La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all'articolo 7 lettera d oppure prodotti derivati immagazzinabili, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.

II

Gli allegati 1 e 5 sono modificati come segue:

Allegato 1 numeri 2 e 4

- 2 Stabilimenti di incenerimento di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, tranne se sono autorizzati conformemente a disposizioni di diritto ambientale e se l'incenerimento riguarda unicamente materiale delle categorie 2 e 3.
- 4 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali.

Allegato 5 numero 31a

31a Riscaldamento di latte e latticini nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per la somministrazione ad animali ad unghia fessa

- 311a Latte e latticini devono essere pastorizzati riscaldandoli almeno fino a 72 °C per 15 secondi. Sono ammesse anche altre relazioni tra temperatura e tempo, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l'inattivazione dei virus dell'fta epizootica.
- 312a I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere riscaldati per almeno 60 minuti a 70 °C, oppure per 30 minuti a 80 °C.
- 313a È possibile tralasciare il riscaldamento secondo 311a e 312a se:
 - a. il produttore di latte lo somministra direttamente ai propri animali;
 - b. i prodotti vengono somministrati in un'azienda detentrica di animali che è direttamente incorporata nello stabilimento di produzione; o

- c. il produttore di latte ha acquistato i prodotti dallo stesso stabilimento di trasformazione a cui fornisce il proprio latte;

Allegato 5 numero 38, titolo, frase introduttiva e lett. b

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per animali

Degli alimenti per animali, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati destinati alla loro produzione devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:

- b. *Enterobacteriaceae*: n=5, c=2, m=10, M=300 (per alimenti greggi per animali da compagnia: M=5000) in 1 g; campioni di materiale prelevati durante o immediatamente dopo l'immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione.

Allegato 5 numero 39

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o compostaggio

Prima di essere trasformato in concime, il materiale della categoria 3 deve essere sterilizzato a pressione conformemente al numero 1. Sottoprodotti derivati da animali acquatici e da invertebrati nonché pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli sono esonerati dall'adempimento di tale prescrizione se prima di ulteriori fasi di trasformazione sono stati sottoposti per almeno un'ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C o se vengono usati nella fabbricazione di proteine idrolizzate.

Allegato 5 numero 42

- 42 Sono esonerati dall'obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui all'articolo 7 lettere b-g che fermentano in una stazione di depurazione delle acque di scarico e i cui residui vengono inceneriti secondo le prescrizioni della legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simo-
netta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina
Casanova